

gegen Zusicherung einer Gegenleistung. Jedenfalls betrifft der Erbverzicht eine blosse Anwartschaft, die sich erst später, wenn überhaupt einmal, verwirklichen würde. Im übrigen steht beim Erbverzicht einer unter Güterverbindung lebenden Ehefrau dahin, ob dereinst beim Eintritt des Erbfalles die Ehe und zudem der ordentliche Güterstand noch bestehen werde. All dies steht im Gegensatze zur Ausschlagung einer angefallenen Erbschaft, die, gleichgültig ob das Einbringen schon mit dem Eintritt des Erbfalles oder allenfalls erst mit der Erbteilung stattfindet (was hier nicht zu untersuchen ist), nicht mehr eine blosse Erbanwartschaft, sondern bereits erworbenes Vermögen darstellt. Wenn das Gesetz für diesen Fall allein eine Vorschrift zum Schutze des Ehemannes aufstellt, so darf sie keineswegs auf jenen ganz verschiedenen Fall eines vertraglichen Verzichtes auf künftigen erbrechtlichen Erwerb ausgedehnt werden. Das Gesetz will nicht, dass sich der Ehemann in die erbrechtlichen Beziehungen der Ehefrau zu ihren Verwandten einmische, bevor ein Erbanfall eingetreten ist. Entsprechendes muss übrigens für die allgemeine Gütergemeinschaft gelten, wobei nach Art. 218 ZGB jeder Ehegatte zur Ausschlagung von Erbschaften der Zustimmung des andern bedarf. Auch dieser Vorschrift sind Erbverzichtsverträge nicht unterstellt.

55. Sentenza 4 dicembre 1951 della II Corte civile nella causa G. contro B.

Art. 314, cp. 2 CC. La prova del concubito con più uomini può essere anche indiziaria, ritenuto tuttavia che non basta rendere soltanto attendibile un siffatto concubito per giustificare seri dubbi sulla paternità del convenuto: è necessaria una probabilità così grande da avvicinarsi alla certezza.

Art. 314 Abs. 2 ZGB. Der Beweis des Mehrverkehrs lässt sich auch mit Indizien erbringen. Um erhebliche Zweifel an der Vaterschaft des Beklagten zu rechtfertigen, genügt es aber nicht, Mehrverkehr der Mutter bloss glaubhaft zu machen. Es bedarf vielmehr einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit.

Art. 314 al. 2 CC. La preuve que la mère a eu des rapports avec un autre homme que le défendeur durant la période critique peut être faite par indices. Il ne suffit pas cependant de rendre ce fait simplement vraisemblable; il faut une probabilité telle qu'elle confine à la certitude.

L'impugnato giudizio 17 settembre 1951 della Camera civile del Tribunale d'appello ritiene che B. ha avuto, durante il periodo critico, rapporti sessuali con G., ma che la presunzione di paternità derivata a suo carico cade, poichè sono stati provati dei fatti che la revocano seriamente in dubbio. La seconda giurisdizione cantonale osserva però anzitutto che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (RU 39 II 507; 40 II 5; 43 II 141), possono esistere seri dubbi a norma dell'art. 314 cp. 2 CC anche se manca la prova del concubito con un terzo. Presa letteralmente, quest'osservazione misconoscerebbe l'interpretazione che il Tribunale federale ha data all'art. 314 CC. Il senso inequivocabile della citata giurisprudenza è che seri dubbi sulla paternità del convenuto possono sorgere non soltanto dalla prova di relazioni sessuali tra l'attrice e più uomini, ma anche da altre circostanze, come il grado di maturanza dell'infante al momento della nascita (RU 39 II 507), e che la prova del concubito con più uomini può essere anche indiziaria, ritenuto tuttavia che non basta rendere soltanto *attendibile* un concubito con più uomini per giustificare seri dubbi sulla paternità del convenuto. Se la sentenza pubblicata nella RU 40 II 5 dichiara essere sufficiente, pel rigetto dell'azione in virtù dell'art. 314 cp. 2 CC, l'accertamento che la madre dell'infante illegittimo ha ammesso un terzo nel di lei letto, ciò si spiega par l'ovvia considerazione che, fino a prova del contrario, si deve dedurre da un siffatto contegno dell'attrice l'esistenza d'un concubito col terzo. Lo stesso vale per la circostanza (vedi RU 43 II 141) che la madre dell'infante illegittimo, prima di promuovere azione, aveva indicato, quale autore della sua gravidanza, un uomo che non era il convenuto: secondo il Tribunale federale, l'attrice poteva indicare come padre dell'infante

soltanto un uomo col quale aveva avuto relazioni sessuali ad un'epoca in cui la sua paternità appariva probabile. La sentenza pubblicata nella RU 44 II 24 e seg. ha bensì dichiarato che, per fondare l'eccezione di concubito con altri uomini, basta « una grande verosimiglianza » che la madre abbia avuto nel periodo critico relazioni sessuali con un altro uomo che non fosse il convenuto. Con ciò si voleva dire solo quanto era già stato detto nelle suaccennate sentenze, ossia che a giustificare seri dubbi sulla paternità del convenuto non è necessaria la prova diretta del concubito con un terzo, ma bastano circostanze da cui si debba inferire, secondo l'esperienza della vita, l'esistenza di un siffatto commercio sessuale. In questo caso, come per ogni prova indiziaria, si deve accontentarsi di una probabilità che dev'essere tuttavia così grande da avvicinarsi alla certezza.

Nonostante la sua erronea interpretazione della giurisprudenza del Tribunale federale, la seconda giurisdizione cantonale ha applicato esattamente i susposti principi. Quando essa dichiara che in concreto manca una « prova provata » del concubito con più uomini, ma esistono seri e fondati indizi per ammetterlo, ciò non vuol dire altro che manca una *prova diretta* del concubito con X., ma vi sono *indizi tali che lo provano*. Il rigetto dell'azione di paternità non viola pertanto il diritto federale, ma scaturisce senz'altro dall'esatta applicazione dell'art. 314 cp. 2 CC. L'accertamento di relazioni intime tra G. e X. non è in urto con norme del diritto federale in materia di prove. Quanto gli attori espongono nel ricorso per riforma al Tribunale federale rappresenta una critica dell'apprezzamento delle prove, il quale spetta soltanto al giudice cantonale. In particolare, contrariamente a quanto ritengono gli attori, la Camera civile del Tribunale d'appello non era tenuta in virtù del diritto federale ad ordinare d'ufficio un esame del sangue per escludere la paternità di X.

II. ERBRECHT

DROIT DES SUCCESSIONS

56. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 21. Dezember 1951 i. S. Gander gegen Gander.

Bäuerliches Erbrecht. Im Rahmen der « persönlichen Verhältnisse » gemäss Art. 621 Abs. 1 ZGB kann als ausschlaggebend berücksichtigt werden, dass ein Bewerber das Heimwesen mit Viehhaltung, der andere ohne solche neben einem handwerklichen Beruf betreiben will.

Droit successoral paysan. S'agissant d'appréciier « la situation personnelle » des héritiers, dans le sens de l'art. 621 al. 1 CC, on peut considérer comme déterminant le fait qu'un des prétendants a l'intention d'exploiter le domaine et d'y élever du bétail, alors que l'autre n'aurait pas de bétail et exercerait en même temps un métier d'artisan.

Diritto successorio rurale. Nell'apprezzamento delle « condizioni personali dei coeredi » a norma dell'art. 621 cp. 1 CC si può considerare come determinante il fatto che uno dei pretendenti ha l'intenzione di esercitare l'azienda anche con l'allevamento del bestiame, mentre l'altro pretendente non ha bestiame e si dedica nello stesso tempo all'artigianato.

Das Bundesgericht hat mit der ersten Instanz das Heimwesen dem ältern Sohne zugewiesen aus folgenden

Erwägungen :

... Kann zwar eigene Viehhaltung an sich nicht als Bedingung der Anrufung des bäuerlichen Erbrechts bezeichnet werden, so schliesst das doch nicht aus, dass bei der Würdigung der persönlichen Verhältnisse verschiedener Bewerber der gesetzgeberische Zweck dieses Sonderrechts in den Vordergrund gestellt werde, nämlich die Erhaltung einer gesunden Landwirtschaft. Von diesem Gesichtspunkt aus ist in einer Gegend reiner Graswirtschaft (neben Obstbau) und bei einem Heimwesen, wo Stall und Futterräume vorhanden und früher als solche benutzt worden sind, einem Bewerber, der Vieh halten zu wollen erklärt und dafür von früher her die nötigen Kenntnisse besitzt,